



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO  
(Provincia di Cosenza)

---

**Ordinanza N. 75 del 12/06/2026**

**Sindaco**

**OGGETTO:** **LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI UTILIZZO DELLE FONTI DI EMISSIONE SONORA NEI PUBBLICI ESERCIZI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 19.10.2009, N. 34, NELLE SALE GIOCHI O ESERCIZI SIMILARI, DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS E NEI LOCALI E LUOGHI DOVE VENGONO SVOLTE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO, DI CUI AGLI ARTT. 68, 69 E 80 DEL TULPS.**

**PREMESSO** che:

- l'ambito territoriale cassanese comprende attività economiche e pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari e di intrattenimento che rappresentano una realtà economica e sociale straordinariamente importante per l'offerta turistica e del divertimento del territorio comunale;
- è obbiettivo prioritario, pertanto, individuare una regolamentazione armonica sull'intero territorio che, conformemente alla normativa nazionale e regionale, risponda operativamente alla necessità di sviluppare politiche turistiche e di accoglienza improntate ai principi della qualità e della sostenibilità;
- si ritiene indispensabile uniformare la disciplina degli orari di utilizzo di fonti di emissione sonora nei pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari e di intrattenimento presenti sul territorio, salvaguardando altresì la qualità ambientale e di tutela della salute, soprattutto dei giovani;
- la sopraindicata necessità è originata da molteplici segnalazioni di avvenuto disturbo anche negli anni scorsi della quiete pubblica effettuate dai cittadini e utenti dei villaggi turistici, comprovati dai rapporti degli Organi di Polizia;

**CONSIDERATO** che il fenomeno del rumore, qualora non controllato in base all'entità delle emissioni emesse, rappresenta una minaccia alla salute pubblica;

**TENUTO CONTO** che sono demandate ai Comuni le funzioni amministrative in tema di prevenzione e controllo dell'inquinamento acustico e delle emissioni sonore, con facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade che per la loro insistenza e/o tonalità possano arrecare inconvenienti o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone;

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*



## COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (Provincia di Cosenza)

---

### VISTI

- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- il DPCM 14 novembre 1997, “determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;
- il DPCM n. 215 del 16 aprile 1999, “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

**VISTO**, altresì, l'art. 13, commi 2 e 3, della Legge 19 ottobre 2009, n. 34 “Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria”, secondo cui le emissioni sonore temporanee debbano cessare alle ore 24:00, con possibilità, al comma 7, per il Comune di autorizzare deroghe temporanee, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo;

**DATO ATTO** che, nelle more della predisposizione e approvazione del piano di Zonizzazione acustica de territorio, è indispensabile porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando disagi psicofisici oltre che allarme ed insicurezza nella popolazione, soprattutto fra le persone più deboli quali gli anziani;

**VISTI** gli artt. 52 e 55 del Regolamento di Polizia Urbana, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 03/08/2010, integrato e adeguato con deliberazione n. 18 del 25/02/2026;

**RITENUTO** opportuno precisare che la presente ordinanza si riferisce sia alla attività temporanee sia all'aperto e sia a quelle interne ai pubblici esercizi di cui alla Legge Regionale 19.10.2009, n. 34, nelle sale giochi o esercizi similari di cui agli artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S. e nei locali e luoghi dove vengono svolte attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, di cui agli artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 “TUEL”;

### ORDINA

Che le attività di somministrazione, di intrattenimento musicale e di gioco effettuate nei pubblici esercizi di cui alla L.R. 34/2009, nelle sale giochi o esercizi similari di cui agli artt. 86, e 88 T.U.L.P.S. e nei locali e luoghi dove vengono svolte attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, di cui agli artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S., **devono svolgersi senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico**;

per le attività suddette, fermo restando le disposizioni delle normative sulla chiusura degli esercizi, svolte mediante l'utilizzo di fonti di emissione sonore fisse e mobili è prevista:



## COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (Provincia di Cosenza)

---

- 1. nei centri abitati del territorio comunale la cessazione delle emissioni sonore dovrà avvenire entro le ore 01:00 dopo la mezzanotte, per il periodo dalla pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 settembre;**
- 2. nella parte del territorio non compresa nell'ambito del perimetro dei suddetti centri abitati, ovvero negli insediamenti turistici situati nella fascia costiera, la cessazione delle emissioni sonore dovrà avvenire entro le ore 02:00 dopo la mezzanotte, per il periodo dalla pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 settembre,**
- 3. l'orario di chiusura indicato al punto 2 può essere posticipato di 1 ora, limitatamente al periodo dalla pubblicazione della presente ordinanza fino al 31 agosto, per i locali che saranno in grado di abbattere significativamente le emissioni acustiche.**

### **P R E C I S A**

- per le attività svolte mediante l'utilizzo di fonti sonore fisse o mobili poste all'interno di locali chiusi, non sono previsti limiti di orario, solo ed esclusivamente quando dette attività non comportino emissioni sonore che si propaghino all'esterno del locale ovvero non creino disturbo ai cittadini;
- per l'esercizio delle suddette attività nella fascia oraria oltre le ore 01:00 nei centri abitati e oltre le ore 03:00 nella zona costiera dovranno essere adottate tutte le misure idonee ad evitare ogni possibile disturbo alla quiete e al riposo dei cittadini, e per assicurare il decoro e la vivibilità delle aree urbane adiacenti all'esercizio;

### **A V V E R T E**

- che il presente provvedimento diventa efficace con le procedure di affissione all'albo pretorio del sito internet del Comune, mediante la divulgazione pubblica a mezzo stampa, nonché mediante eventuali altre forme ritenute idonee per una più diffusa informazione ai cittadini, ai titolari dei Pubblici Esercizi, nelle sale giochi o esercizi similari;
- che da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione comunale con essa in contrasto;
- che la violazione dei punti 1, 2 e 3 della presente Ordinanza è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00 e al pagamento in misura ridotta pari ad € 500,00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale, nonché in attuazione dell'art. 9, comma 3, della Legge 287/1991, è sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni nel corso dello stesso anno solare;
- che il Comune, ai sensi della normativa vigente, si riserva di effettuare controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale. Il personale incaricato può accedere alle sedi di attività e agli impianti che costituiscono fonti di rumore e richiedere dati, informazioni e documentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni assegnate;



## COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (Provincia di Cosenza)

---

- che chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni o sonore, superi valori limite di emissione e di immissione, è punito con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 10.329,14 oltre alle sanzioni accessorie di cui al comma 2 della L.R. n. 34/2009;
- che l'amministrazione comunale può concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni organizzate dall'Amministrazione stessa o con il suo patrocinio;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

### **DISPONE**

- che alla Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine venga demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento;
- che venga data massima diffusione della presente Ordinanza e che venga trasmessa al Responsabile del Settore 2 Lavori Pubblici, al Responsabile del Settore 3 Urbanistica e, ai fini della vigilanza e dell'esecuzione, al Responsabile del Settore 5 Polizia Locale;
- che copia della presente Ordinanza venga comunicata a:
  - o Prefetto di Cosenza;
  - o Questura di Cosenza;
  - o Commissariato P.S. di Castrovillari;
  - o Comando Compagnia del Carabinieri di Cassano All'Ionio;
  - o Guardia di Finanza Gruppo Sibari;
  - o ARPACAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria;
  - o Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- che copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

**SINDACO**

GIANPAOLO IACOBINI / ArubaPEC S.p.A.